

SCHEMA DI LETTURA n. 131
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca.		
NUMERO ATTO	COM(2015) 45		
NUMERO PROCEDURA	2015/0028 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	06/02/2015		
DATA DI TRASMISSIONE	06/02/2015		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	06/04/2015		
ASSEGNATO IL	11/02/2015		
COMM.NE DI MERITO	13 ^a	Parere motivato entro	19/03/2015
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 10 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	12/03/2015
OGGETTO	La proposta intende modificare il regolamento (CE) n. 1007/2009 , sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, al fine di attuare le raccomandazioni e le decisioni dell'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).		
BASE GIURIDICA	Art. 144 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. La base giuridica è la stessa del regolamento che la proposta intende modificare. Tale regolamento era stato adottato allo scopo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno dovuti alle disparità esistenti fra le misure nazionali che disciplinano il commercio dei prodotti derivati dalla foca.		
PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ	La proposta rispetta il principio di <u>sussidiarietà</u> in quanto la conformità del regolamento (CE) n. 1007/2009 alle raccomandazioni e alle decisioni adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC può essere ottenuta solo modificando		

gli elementi contestati di tale regolamento.

In merito al principio di proporzionalità, la proposta si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissati.

ANNOTAZIONI:

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente comunicazione è stata **segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale**.

Contesto della proposta

Il regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca ("regolamento di base") ha stabilito un divieto generale di immissione di tali prodotti sul mercato dell'Unione. Le misure ivi previste sono state adottate in risposta alle preoccupazioni di ordine morale sollevate dall'opinione pubblica su aspetti dell'uccisione delle foche che incidono negativamente sulla preservazione del benessere degli animali.

La Commissione ricorda che la caccia alla foca è tuttavia parte integrante della cultura e dell'identità degli Inuit e di altre comunità indigene, e contribuisce in gran misura al loro sostentamento. Per tali motivi, il regolamento di base ha autorizzato, in via eccezionale:

- l'immissione sul mercato dell'Unione europea dei prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e che contribuiscono al loro sostentamento ("deroga IC");
- l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine senza fini di lucro né scopi commerciali ("deroga MRM");
- l'importazione di natura occasionale costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie.

Un regolamento di esecuzione, il [regolamento \(UE\) n. 737/2010](#) della Commissione, del 10 agosto 2010, reca le modalità di applicazione del regolamento di base.

In sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) il Canada e la Norvegia hanno impugnato sia il regolamento di base che il regolamento di esecuzione, aprendo la controversia *European Communities – measures prohibiting the importation and marketing of seal products*¹. Il 18 giugno 2014, l'organo di conciliazione dell'OMC ha adottato le relazioni del *panel* e dell'organo di appello contestando le due deroghe IC e MRM.

In particolare, l'organo d'appello ha stabilito che, anche se la deroga IC in linea di principio rispecchia una distinzione legittima, alcuni elementi della sua concezione e applicazione ne fanno una "discriminazione arbitraria e ingiustificata".

Per quanto concerne la deroga MRM, questa è stata ritenuta non giustificabile, perché la possibile differenza, in termini di "dimensione commerciale", fra la caccia a scopo commerciale e la caccia praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine (piccola scala, senza fini di lucro) non è tale da giustificarne la distinzione.

Il 10 luglio 2014 l'Unione europea ha notificato all'organo di conciliazione dell'OMC l'intenzione di attuare le raccomandazioni e le decisioni da esso emanate nell'ambito della controversia in causa. Il 5 settembre 2014 l'Unione europea, il Canada e la Norvegia hanno

¹ Comunità europee – provvedimenti che vietano l'importazione e la commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca ([DS400](#) e [DS401](#)).

convenuto che 16 mesi sarebbe stato un "termine ragionevole" per la loro attuazione. Tale termine scadrà quindi il 18 ottobre 2015.

Valutazione d'impatto

Non è stata svolta alcuna valutazione d'impatto. Come sottolineato dalla Commissione europea, la misura prevista non costituisce una nuova iniziativa politica e l'entità delle modifiche introdotte non è tale da giustificare una nuova valutazione che si aggiunga a quella già effettuata prima dell'adozione del regolamento di base.

Sintesi delle misure proposte

La proposta legislativa della Commissione ha lo scopo di attuare le raccomandazioni e le decisioni dell'organo di conciliazione in merito al regolamento di base; costituisce inoltre il fondamento giuridico per conformare il regolamento (UE) n. 737/2010 a tali decisioni.

L'art. 3 ("condizioni di immissione sul mercato") del regolamento (CE) n. 1007/2009 viene sostituito con un nuovo articolo. La deroga MRM viene eliminata.

Per quanto riguarda l'applicazione della deroga IC, la proposta prevede che l'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca sia autorizzata solo quando questi provengono dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e a condizione che:

- la caccia costituisca una pratica tradizionalmente svolta dalla comunità;
- la caccia contribuisca al sostentamento della comunità e non venga effettuata principalmente per finalità commerciali;
- la caccia venga praticata in modo da ridurre, per quanto possibile, dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza degli animali cacciati, tenendo conto dei modi di vita tradizionali e delle esigenze di sostentamento della comunità.

La Commissione segnala che suoi esperti stanno collaborando con i loro omologhi canadesi per predisporre il "necessario sistema di attestazione" che consenta agli Inuit canadesi di avvalersi della deroga IC nell'ambito del regime dell'Unione.

L'art. 3 prevede, inoltre, che l'importazione di prodotti derivati dalla foca possa essere autorizzata nel caso abbia natura occasionale e sia costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Il tipo e la quantità di tali merci non dovranno essere tali da far ritenere che l'importazione abbia finalità commerciali.

Un nuovo art. 4 *bis* conferisce alla Commissione il potere di adottare **atti delegati**, allineando il riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo, di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 1007/2009, all'art. 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). "Dato il calendario serrato stabilito per conformarsi alle decisioni dell'OMC e per consentire una rapida adozione della proposta da parte del legislatore", la Commissione segnala di avere accolto nella presente proposta, "in via eccezionale", un emendamento sulla durata della delega che il Parlamento europeo² ha presentato nell'ambito della "proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo" ([COM\(2013\) 451](#)). La durata della delega prevista sarà di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, e sarà tacitamente

² Vd. la risoluzione legislativa in prima lettura del Parlamento europeo, del 25 febbraio 2014, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo ([P7_TA\(2014\)0114](#)).

prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo³.

In base all'art. 3, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione al fine di:

- stabilire "norme dettagliate" per l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca;
- limitare la quantità di prodotti derivanti dalla caccia che possono essere immessi sul mercato, se il numero delle foche cacciate, la quantità di prodotti derivati dalla foca immessi sul mercato o altre circostanze sono tali da indicare che la caccia è praticata principalmente a fini commerciali.

La Commissione specifica che il regolamento proposto **non avrà alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea**.

Si segnala che, al momento, l'esame della proposta è stato completato dal *Bundestag* tedesco e dalle *Cortes generales* spagnole. La proposta è inoltre al vaglio delle seguenti Assemblee legislative: il Parlamento finlandese, il *Bundesrat* tedesco, il Senato e il *Sejm* polacchi, il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, il Parlamento svedese.

Il **Ministero dell'Ambiente** ha inviato alle Camere una relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 324.

Per quanto concerne gli effetti della proposta in oggetto sull'ordinamento nazionale, nella relazione si evidenzia che è ancora giacente presso il Ministero delle Finanze una bozza di Decreto Ministeriale di applicazione del regolamento di esecuzione n. 737/2010. Su tale bozza è pervenuto il consenso del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e, pertanto, potrebbe essere necessario modificare solo le premesse dei riferimenti normativi ivi contenuti.

Con riguardo agli effetti sull'organizzazione della Pubblica amministrazione, nella relazione si ricorda che la materia è incardinata nella competenza primaria dell'Autorità di gestione CITES⁴ del Ministero dell'Ambiente, mentre per gli aspetti commerciali e di controllo sono competenti il Ministero dello Sviluppo economico e il Corpo forestale dello Stato.

9 marzo 2015

A cura di Viviana Di Felice.

Per informazioni: Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea (affeuropei@senato.it)

³ La Commissione dovrà elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. Si ricorda che nel testo della proposta il potere di adottare atti delegati era conferito alla Commissione europea per un periodo "indeterminato".

⁴ La "Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione" (CITES), che è compresa nelle attività del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), è entrata in vigore in Italia nel 1980.